

COMUNE DI CORATO

(Prov. Di Bari)

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: GESTIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI CORATO.

**** * * * * *

Il giorno ventotto del mese di Ottobre dell'anno 2004, presso la
Residenza Municipale del Comune di Corato, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 26.03.2003

TRA

ENEL SO.L.E S.r.l., Società con unico socio, soggetta all'attività di
direzione a coordinamento di Enel Spa (di seguito denominata ENEL
SO.L.E.), con sede legale in Roma alla Via Tor di Quinto, civ.47,
Codice Fiscale e il numero d'iscrizione del registro delle imprese
02322600541, ivi rappresentata dal sig. Rainero Luca Lorenzo, nato
a Fossano (CN) il 16.6.1969, il quale interviene nel presente atto nella
qualità di procuratore giusta procura speciale registrata all'Ufficio
delle Entrate di Roma il 3.8.2004 del sig. Gian Mario Omarini, nato a
Gattico il 05.08.1947, Direttore Generale della ENEL SO.L.E. s.r.l. in
virtù dei poteri conferiti con procura rep. n.10668, raccolta 5511 del
30.1.2004, Notaio Matilde Atlante, Roma, il designato procuratore,
responsabile dell'area Sud, domiciliato per la carica presso la sede di
Enel So.l.e. sita in Bari alla Via Crisanzio n.42.

E

COMUNE DI CORATO (di seguito indicato come COMUNE) con sede in Piazza Matteotti civ.7, C.F.: 83001590724, rappresentato dall'ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 5.1.1954, nella qualità di Dirigente del Settore LL.PP. – Patrimonio, domiciliato per la sua funzione presso il Comune in Piazza Matteotti civ.7.

Di seguito anche denominate parti.

Premesso che:

I. La società ENEL So.l.e. è attualmente proprietaria di una parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune di Corato, comprendente n° 1893 centri luminosi;

II. ENEL So.l.e. attualmente provvede alla gestione degli impianti di sua proprietà in forza della Convenzione vigente, stipulata fra ENEL S.p.a. ed il Comune e conferita a ENEL So.l.e. in data 01/08/99, a seguito dell'avvenuto scorporo da ENEL S.p.a. del ramo di azienda concernente il settore illuminazione;

III. E' volontà comune delle Parti promuovere azioni nel settore dell'illuminazione intese a garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini migliorando la qualità della luce sul territorio comunale;

IV. ENEL Sole intende proporre, in quanto di interesse del Comune, un servizio di gestione dell'illuminazione pubblica comprensivo di:

- analisi, programmazione, progettazione e realizzazione di impianti,

con particolare riguardo alla valorizzazione del contesto urbano;

- ispezione, esercizio e manutenzione della rete IP;

Giuseppe Amorese
F. Amorese

- consulenza e assistenza per aspetti di natura tecnica volti a conseguire forme di risparmio energetico e favorire la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

V. Il Comune, in relazione a quanto sopraindicato, ha ritenuto di affidare a ENEL Sole il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nel territorio Comunale, con Delibera n. 26 del 26.03.2003;

VI. La presente Convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti in quanto conseguenti all'erogazione del servizio indicato;

VII. Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati, così articolati:

➤ **Allegato 1:** Relazione Tecnica

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Rinvio alle premesse ed agli allegati

Le premesse e l'allegato 1 sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione definisce l'articolazione tecnica e le condizioni contrattuali di erogazione da parte di ENEL Sole del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica così come descritto al punto IV delle premesse.

I servizi previsti si distinguono in:

- ✓ ***Servizi di base*** ovvero tutte le attività di gestione del servizio di illuminazione di cui all'Allegato 1, svolte con continuità nel corso della durata di validità della Convenzione;
- ✓ ***Interventi di ammodernamento tecnologico e/o riqualificazione***, ovvero interventi iniziali da concordare con l'UTC secondo quanto prescritto nell'accordo transattivo di cui questa convenzione risulta essere un allegato, forniti da ENEL Sole nel corso del primo anno di validità della Convenzione;
- ✓ ***Servizi a richiesta***, ovvero servizi di tipo saltuario di cui al successivo art. 9, accessori rispetto ai servizi di base e forniti da ENEL Sole su richiesta del Comune durante il periodo di validità della Convenzione; tali servizi, non compresi nel canone di base di cui al successivo art. 7, saranno valorizzati secondo il "Listino prezzi orientativo delle Opere edizione 2004" del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia scontato del 20%.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di 10 anni, con effetto a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua sottoscrizione.

Art. 4 – Servizi di base

I servizi di base per la gestione e la manutenzione ordinaria permettono di garantire la massima qualità e affidabilità del servizio di illuminazione, assicurando:

- il normale funzionamento dell'impianto, attraverso la minimizzazione dei centri luminosi fuori servizio e delle anomalie;
- il mantenimento dei singoli componenti d'impianto in buono stato di conservazione;
- la tempestività di intervento in occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per le persone o le cose;
- la razionalizzazione dei consumi energetici con conseguenti economie di gestione
- il contenimento di forme di inquinamento luminoso.

A tale scopo, le attività previste vengono dettagliate nell'allegato 1.

Art. 5 - Ispezioni e verifiche

Il Comune e ENEL Sole, per mezzo di propri incaricati, durante il periodo di validità della Convenzione ed in contraddittorio tra loro, potranno procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite.

Il Comune si impegna a segnalare a ENEL Sole la struttura preposta allo svolgimento dei controlli sull'esatto adempimento della Convenzione.

Art. 6 – Definizione canoni e modalità di pagamento dei

Servizi di Base

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, sarà stabilito un importo annuo a carico del Comune di Euro **66.255,00 I.V.A. esclusa** per i servizi di base, importo

f...
Toro
Daino
Alessandra
Guffa

ottenuto considerando **il canone annuo a centro luminoso di € 35** ai centri luminosi gestiti (materiali + prestazioni).

Gli importi sopra descritti saranno adeguati secondo le indicazioni dettagliate nel successivo art. 7.

ENEL Sole emetterà fatture mensili, comprensive di IVA, da pagare a 30 giorni dalla data della emissione.

A seguito dell'ultimazione delle attività di censimento, si procederà all'aggiornamento della consistenza presunta degli impianti esistenti e dei corrispettivi effettivamente dovuti dal Comune a ENEL Sole, effettuando apposito conguaglio, relativamente a quanto dovuto, sulla fattura successiva alla data di completamento del censimento.

Eventuali variazioni nella consistenza e/o nelle caratteristiche degli impianti che intervengano nel corso della durata di validità della Convenzione, saranno riconosciute tra le Parti con opportune formalizzazioni e quindi soggette all'applicazione dei canoni di gestione sopra definiti.

Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, ENEL Sole, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura del tasso legale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito.

Il Comune, avvalendo della facoltà di cui all'art. 54 del "Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato", rinuncia al versamento di cauzioni o trattenute a garanzia da parte di

ENEL Sole, sulle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ENEL Sole si impegna, a sua volta, a rinunciare al versamento di qualsivoglia cauzione o trattenuta a garanzia da parte del Comune.

Art. 7 - Variabilità dei canoni dei Servizi di Base

I canoni dei *Servizi di Base* sono riferiti alla data di sottoscrizione della presente convenzione e saranno aggiornati all'inizio di ciascun anno solare, in base alle variazioni medie annue dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai.

Art. 8 – Servizi a richiesta

I servizi a richiesta, accessori rispetto ai servizi di base o agli interventi iniziali precedentemente concordati, sono erogati unicamente a seguito di specifica richiesta del Comune e sulla base di un preventivato corrispettivo; a titolo esaustivo e non esemplificativo, essi si identificano in:

- ✓ Adeguamento degli impianti alle normative vigenti;
- ✓ Ristrutturazioni ed ampliamenti necessari per l'adeguamento prestazionale o per il rifacimento di impianti esistenti;
- ✓ Nuove realizzazioni per tutti i nuovi insediamenti urbani oggetto di adeguamenti infrastrutturali;
- ✓ Elaborazione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale. Il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale costituisce lo strumento di pianificazione urbanistica in grado di disciplinare lo sviluppo organico delle infrastrutture di

F. - F. - D. -
 G. -
 G. -

illuminazione pubblica, secondo le scelte evolutive effettuate dall'amministrazione comunale, nell'intento di supportare le attività economiche della Città, migliorarne la qualità della vita, garantire la sicurezza dei cittadini, favorire il risparmio energetico, nel rispetto dell'ambiente e valorizzare il patrimonio artistico.

- ✓ Interventi di valorizzazione artistica, monumentale ed ambientale finalizzati alla riscoperta del patrimonio artistico e al potenziamento della vocazione turistica della Città;
- ✓ Spostamenti o modifiche di impianto e altri interventi di modesta entità resi necessari nell'interesse dell'Ente proprietario della strada, del Comune o di terzi, eventualmente provocati da trasformazioni di sedi viarie o immobiliari;
- ✓ Impianti provvisori di illuminazione pubblica, per festività e manifestazioni cittadine;
- ✓ Esecuzione di lavori urgenti, per pubblica sicurezza, incolumità, utilità e protezione civile;
- ✓ Allacciamento di impianti eseguiti da Terzi, acquisiti al patrimonio Comunale e da includere nei programmi manutentivi;
- ✓ Interventi per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento degli impianti, che per cause di forza maggiore abbiano subito danni o registrino la mancanza di componenti.
- ✓ Introduzione di sistemi di stabilizzazione e regolazione remoti (impianti di stabilizzazione della tensione e di regolazione del flusso luminoso);

- ✓ Introduzione di sistemi di telecontrollo e telediagnostica (impianti di telecontrollo dei quadri e di rilevazione automatica dei guasti)
- ✓ Attività di progettazione, direzione lavori e collaudo necessarie per l'esecuzione di quanto descritto nei punti precedenti;
- ✓ Riparazioni per eventi causati da terzi. In presenza di danni o di guasti sui componenti di impianto provocati da terzi a seguito di incidenti o di atti vandalici, verrà assicurato il completo ripristino delle normali condizioni di funzionamento, procedendo con la tempestività necessaria, in relazione al pericolo ed alla gravità dell'evento. La segnalazione dell'evento potrà avvenire con le stesse modalità delle segnalazioni di guasto (numero verde, e-mail, fax, sito Internet ENEL Sole).

Art. 9 – Modalità di offerta e prezzi dei servizi a richiesta

Per ciascun servizio aggiuntivo previsto nell'art.8 del presente accordo di cui il Comune farà pervenire specifica richiesta, ENEL Sole curerà la predisposizione di un preventivo, che verrà sottoposto a determina dirigenziale.

Tutti gli interventi richiesti dal Comune saranno valorizzati in accordo al "Listino prezzi orientativo delle Opere edizione 2004" del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia scontato del 20%. Qualora tali interventi non siano compresi nelle attività descritte nel suddetto allegato, i corrispettivi verranno preventivamente concordati tra le parti in accordi separati.

Al ricevimento della determinazione di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Comune per l'erogazione dei servizi, ENEL Sole darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse.

Varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente approvate dal Comune.

Le spese di progettazione relative ad incarichi conferiti dal Comune a terzi per esigenze specifiche e particolari, in aggiunta al progetto predisposto da ENEL Sole, sono a carico del Comune stesso.

L'approvazione da parte del Comune del preventivo costituisce implicita autorizzazione agli interventi necessari sul suolo pubblico.

Art. 10 – Modalità di pagamento dei Servizi a richiesta

Per ciascuna delle attività commissionate, ENEL Sole fatturerà al Comune l'importo complessivo a suo carico, valorizzato con il "Listino prezzi orientativo delle Opere edizione 2004" del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia scontato del 20% con le seguenti modalità:

- a 30gg data fattura, per importi non superiori ad Euro 10.000,00 oltre I.V.A.
- come da preventivo, per importi maggiori

Art. 11 - Tempi di esecuzione

I tempi di esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti sono da intendersi al netto di eventuali ritardi che dovessero

verificarsi a causa del rilascio di autorizzazioni, permessi e pareri, ovvero per sospensioni dei lavori in corso d'opera e comunque per qualsiasi causa non imputabile a ENEL Sole.

Art. 12 – Modalità di esecuzione del servizio

Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 158/95, ENEL Sole si riserva di svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione direttamente o attraverso Società controllate, collegate, partecipate, affiliate ovvero ricorrendo ad appalto, previo esperimento delle relative gare, secondo proprie procedure interne.

La presente Convenzione potrà essere ceduta da ENEL Sole ad altra Società controllata, collegata, partecipata o affiliata, essendo tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla Convenzione stessa trasferiti alla Società eventualmente subentrante a partire dalla data della notifica nei confronti del Comune.

Art. 13 - Autorizzazioni.

Il Comune consente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e senza oneri per ENEL Sole, il passaggio, l'appoggio e la collocazione sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, delle linee elettriche di alimentazione e dei circuiti dell'impianto di pubblica illuminazione, derivati a valle dei punti di consegna dell'energia elettrica.

Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 14 – Oneri fiscali e vari.

La presente convenzione, a norma del secondo comma dell'art. 5 del DPR n. 131 del 26 Aprile 1986, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico di ENEL Sole. Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla Convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico di ENEL Sole, e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente Convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

Art. 15 - Risoluzione della Convenzione

In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione di una delle Parti, l'altra può chiedere la risoluzione della stessa, previa diffida ad adempiere mediante raccomandata con a.r. alla parte inadempiente, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 16 – Penalità

In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento relativi alle attività di manutenzione su guasto e di pronto intervento comprese fra i *Servizi di Base* della presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penalità secondo le modalità di seguito definite.

Per ogni inadempienza sopravvenuta consistente in un ritardo pari al 100% del tempo pattuito, accertata e documentabile sulla base delle segnalazioni pervenute per iscritto a ENEL Sole da parte dell'Amministrazione Comunale, la penalità da applicare sarà pari al 100% del corrispettivo mensilizzato di gestione relativo ai centri luminosi oggetto dell'inadempienza, così come determinato dall'applicazione dei canoni dei *Servizi di Base*, al netto dell'IVA. Tale penalità sarà oggetto di fatturazione separata.

Art. 17 - Comunicazioni.

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente Convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 18.

Art. 18 - Elezione di domicilio, dati societari e Foro competente

Le Parti eleggono ai fini della presente Convenzione il seguente domicilio:

- per ENEL Sole, Area Territoriale Sud – Via Crisanzio 42 – 70122 Bari
- per il Comune, presso la propria sede Municipale- P.zza Matteotti, 7.

I dati dei Soggetti interessati alla presente Convenzione sono i seguenti:

- Enel Sole S.r.l., società con unico socio, soggetta all'attività di direzione a coordinamento di ENEL S.p.a., con sede in Roma

in via Tor di Quinto, civ.47, P.I. 05999811002, C.F.
02322600541

- Comune di Corato - P.zza Metteotti, 7.

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione
è competente il Foro di Trani.

ENEL So.l.e. S.r.l.

Comune di Corato

Ing. Rainero Luca Lorenzo

Ing. Giuseppe Amorese

